



Città di Castelvetrano

Ordinanza n. 25 del 29 aprile 2019

Oggetto: Modifica dell'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 24 del 17.04.2019

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) (nominata con D.P.R. del 7 Giugno 2017)

VISTI

- il D.Lgs n.152/2006 del 03/04/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" che disciplina il sistema di gestione dei rifiuti imponendo, ai Comuni, il compito di stabilire le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, quelle di conferimento della raccolta differenziata e quelle del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni ed il loro recupero;
- gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Castelvetrano che sono:
 - ✓ migliorare, in termini di efficienza e di recupero, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - ✓ salvaguardare l'igiene ambientale e la pubblica salubrità;
 - ✓ tutelare il decoro del territorio;
 - ✓ implementare la gestione basata sulla riduzione delle quantità da smaltire ed incrementare la quota del materiale da riciclare;
 - ✓ valorizzare le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti sin dalla fase di raccolta;
 - ✓ ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato;
 - ✓ promuovere comportamenti più corretti da parte dei cittadini nel conferimento dei rifiuti;
 - ✓ la corretta gestione dei rifiuti prodotti ed il recupero del materiale ai fini del riciclaggio, che costituisce obbligo di legge ai sensi del citato D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per le utenze domestiche e non domestiche;
- l'art. 3, comma 1 e 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana N.4/Rif del 07.06.2018 (misure urgenti e straordinarie per incrementare la raccolta differenziata nel territorio della Regione Siciliana);
- la propria Ordinanza n.55 del 18.07.2018;
- la propria Ordinanza n. 68 del 28.09.2018;
- la propria Ordinanza n. 13 del 28.02.2019;
- la propria Ordinanza n. 24 del 17.04.2019;

Rilevato che con l'Ordinanza Commissariale n. 24 del 17.04.2019 è stata sospesa l'esposizione e la raccolta dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) a causa della chiusura dell'impianto della ditta Raco S.r.l. per la manutenzione straordinaria dell'impianto;

Rilevato che la stessa ditta ha comunicato, per le vie brevi, la ripresa dei conferimenti, dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, presso il proprio impianto, a far data dal 06.05.2019;

Attesa, quindi, la necessità d'intervenire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, con misure mirate ad una maggiore prevenzione/sanzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto svolgimento ed utilizzo, da parte dei cittadini ed imprese, dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche le opportune sanzioni amministrative a carico di coloro i quali non osservando la disciplina in materia, provocano, con l'abbandono ed il non corretto conferimento dei rifiuti, disagi e pericoli a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale e che hanno i caratteri degli interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei privati e del pubblico e di carattere "provvisorio" ossia avente "temporaneità degli effetti".

Richiamati:

- ✓ il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- ✓ la L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- ✓ l'Ordinanza n.5/rif del 07/06/2016, n.26/rif del 01/12/2016 e n.4/rif del 07/06/2018, emanate dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- ✓ il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.mm.ii.;
- ✓ la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

- ✓ il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e ss.mm.ii.;
- ✓ l'ordinamento amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Sicilia;
- ✓ l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 10/03/2017;
- ✓ l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 3 del 29/06/2017;
- ✓ l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 55 del 18/07/2018;
- ✓ l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 68 del 28/09/2018;
- ✓ l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 13 del 28/02/2019;
- ✓ l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 24 del 17/04/2019;

Per i motivi sopra specificati, che qui si intendono espressamente indicati, questo Commissario Straordinario, (nominato con D.P.R. del 7 Giugno 2017, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) avvalendosi dei poteri conferitogli dalla superiore normativa, con la presente, per quanto in premessa,

ORDINA

E' fatto obbligo, dal 03/05/2019, per i cittadini e le attività non domestiche, residenti, domiciliati o dimoranti, sul territorio di Castelvetro e delle frazioni di Triscina e Martinella di Selinunte:

- di effettuare la selezione dei rifiuti prodotti in modo differenziato, prima del conferimento al servizio pubblico, ai fini del recupero del materiale finalizzato al riciclaggio ed allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati;
- di **riprendere** l'esposizione fuori dalla propria abitazione (servizio porta a porta) della frazione biodegradabile "rifiuti di cucina e mensa" Codice CER 20.01.08 in considerazione della possibilità di conferire il rifiuto organico presso apposito impianto autorizzato dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei rifiuti;
- di esporre separatamente i rifiuti secondo la seguente calendario, già previsto nell'Ordinanza Commissariale n. 55 del 18/07/2018 e modificato con Ordinanza Commissariale n. 68 del 28/09/2018;
 - nella giornata di domenica, dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del mattino successivo, la frazione organica (rifiuti biodegradabili di cucine e mensa) e alluminio;
 - nella giornata di lunedì, dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del mattino successivo, la frazione di rifiuto indifferenziato;
 - nella giornata di martedì, dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del mattino successivo, la frazione organica (rifiuti biodegradabili di cucine e mensa), e carta/cartone;
 - nella giornata di mercoledì, dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del mattino successivo, solo la plastica;
 - nella giornata di giovedì, dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del mattino successivo, la frazione organica (rifiuti biodegradabili di cucine e mensa) e vetro;
 - nella giornata di venerdì, dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del mattino successivo, la frazione di rifiuto indifferenziato;

E' OBBLIGATORIO

Art. 2

Conferire la carta il cartone ed il cartoncino in mastelli di plastica o in contenitori che siano dello stesso materiale dei rifiuti conferiti.

DETERMINA

Art. 3

- a) che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano punite, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e ai sensi della L. 689/81 con la sanzione minima di euro 150,00. Sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa si applicherà la sanzione massima di € 500,00;
- b) che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del Codice Penale e ove costituiscono reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;
- c) che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
- d) che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione;
- e) che per l'applicazione delle sanzioni verrà utilizzato un sistema di videosorveglianza per monitorare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e, in particolare, quelle concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti - art. 13 L. 29/11/1981, n. 689.

DISPONE

- che l'attuazione di quanto disposto dalla presente Ordinanza è demandata:
 - a) al soggetto privato affidatario pro-tempore dell'esecuzione del servizio della gestione integrata dei rifiuti per come disciplinato dalla presente Ordinanza;
 - b) alla IX Direzione Organizzativa - Servizi Ambientali, la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di Legge relativi al servizio svolto dalla ditta incaricata;

- c) al Comando di Polizia Municipale con l'eventuale ausilio del personale della IX Direzione Organizzativa Servizi Ambientali per le attività di controllo e accertamento;
- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line;
 - che il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa;
 - che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città;
 - che copia del presente provvedimento sia affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line, nonché sia data pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
 - che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:
 - ✓ Al Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti;
 - ✓ Al Presidente della Regione Siciliana;
 - ✓ Al Prefetto di Trapani;
 - ✓ Alla S.R.R. Trapani Provincia Sud;
 - ✓ Alla XII Direzione Organizzativa – Polizia Municipale;
 - ✓ Alla ditta Usisy S.r.l. gestore pro-tempore del servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti;

INFORMA

che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine possono, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnalatici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

AVVERTE

che norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.


DIFFIDA

Chiunque da porre in essere atti e comportamenti in violazione della presente ordinanza, per l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

dalla Residenza Municipale, 29 Aprile 2019

Visto
Il Responsabile della IX Direzione
(Geom. Ferdinando Li Vigni)



per LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Dott. Salvatore CACCAMO)

